CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Determinazione del 15 giugno 2026 n. 115



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Relatore: Primo Referendario Sabrina Facciorusso

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Adunanza plenaria del 15 giugno 2026

Il Collegio è così composto:

Presidente della Sezione	Antonello COLOSIMO
Presidente aggiunto della Sezione	Chiara BERSANI
Consiglieri	Francesca PADULA
	Maria Laura PRISLEI
	Francesca Paola ANELLI
	Silvana RICCIO
	Antonio AGOSTINI
	Marcella PAPA
Primi Referendari	Andrea MAZZIERI
	Daniela CIMMINO
	Patrizia ESPOSITO
	Sabrina FACCIORUSSO
	Marco CAVALLARO
	Alessandra MOLINA
	Ruben D'ADDIO
	Pierlorenzo CAMPA
	Chiara BASSOLINO
Referendari	Costantino NASSIS
	Francesca LEOTTA
	Mara ROMANO

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

vista la determinazione n. 114 adottata il 15 giugno 2026 dall'Adunanza plenaria di questa Sezione, avente ad oggetto la "Determinazione degli adempimenti cui sono tenuti gli enti sottoposti al controllo della Sezione";

visto l'art. 2, comma 1, lett. a), decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale ha introdotto l'art. 13-*bis* nell'ambito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, istituendo la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede in Roma, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. La Commissione, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, effettua "i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-*bis*", il quale prevede "tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli" "allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai […] campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione" tra le società sportive professionistiche;

considerato che i commi da 2 a 4 del cit. art. 13-*bis* d.lgs. n. 36 del 2021 attribuiscono alla Commissione una serie di compiti, analiticamente ivi dettagliati, concernenti l'attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra;

considerato che a tenore del comma 6 della norma istitutiva, la totalità dei componenti della Commissione è di espressione governativa. La Commissione è infatti composta da un Presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate;

considerato, altresì, che, all'interno della Commissione, opera un Collegio dei revisori dei conti, i cui compiti sono dettagliati dall'art. 14 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente;

rilevato che:

- a norma del comma 7 della norma istitutiva della Commissione, "il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti";
- a norma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, la Corte dei conti esercita il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria con contribuzioni periodiche (art. 2) ovvero con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria (art. 12);
- a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259 devono essere considerate contribuzioni ordinarie a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati a imporre o che siano comunque a essi devoluti;

considerato che:

- con riferimento alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 2 l. n. 259 del 1958. E infatti, per quel che concerne il requisito di cui all'art. 2 lett. a), si osserva che il comma 10 dell'art. 13-*bis* del d.lgs. n. 36 del 2021, per l'istituzione e l'avvio della Commissione ha autorizzato la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024 e di euro 311.491 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il successivo comma 11, a decorrere dall'anno 2026, ha previsto che la Commissione provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, anche mediante "il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota

percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali". È dunque evidente la natura pubblica di tale finanziamento, consistente in una percentuale – legislativamente determinata - delle entrate incassate dal bilancio dello Stato a titolo di Ires, Iva, Irap e Irpef nei settori di attività della gestione di impianti sportivi, dell'attività di club sportivi, delle palestre e altre attività sportive.

Rilevato che:

- con riguardo alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche si registra l'espressa volontà legislativa di assoggettare la Commissione al controllo della Corte dei conti, come previsto dal art. 13-*bis* c. 7 della legge istitutiva dell'ente, e che si configura altresì la fattispecie tipica della contribuzione ordinaria al bilancio, sia sotto forma di contributi periodici iscritti nel bilancio, sia sotto forma di devoluzione di proventi derivanti da imposte, tasse e contributi.

Ritenuto, pertanto, necessario richiamare gli obblighi informativi a cui è tenuta la Commissione, come prescritti e cadenzati temporalmente dalla citata legge n. 259 del 1958, nonché indicare gli elementi conoscitivi che devono essere trasmessi a questa Sezione;

DETERMINA

I. Il controllo della Corte dei conti sulla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, previsto dalle norme in premessa, è esercitato, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025. Si dà atto che, secondo quanto si apprende dal comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo all'approvazione del bilancio preventivo concernente l'esercizio finanziario 2025 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2026), la Commissione si è insediata il 1° ottobre 2025 a seguito del completamento dell'*iter*

amministrativo di nomina degli organi della stessa e che, pertanto, soltanto da tale data è operativa.

Per l'effetto:

II. – la Commissione farà pervenire alla Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti - ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 21 marzo 1958, n. 259, entro quindici giorni dalla relativa approvazione, il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, corredato dalle relazioni degli organi d'amministrazione e di controllo;

III – la Commissione farà, altresì, pervenire a questa Sezione del controllo sugli enti, parimenti nel termine di quindici giorni dalla loro adozione ovvero, entro quindici giorni dalla ricezione della presente determinazione se già adottati:

- gli atti normativi (statuto, regolamenti ed altro) e organizzativi di rilievo generale e i pertinenti aggiornamenti;
- gli atti generali ed i documenti contabili di qualsiasi natura adottati in corso di esercizio (fra cui, a fini indicativi, quelli aventi natura di atti di indirizzo, programmazione, previsione, variazione, assestamento, preconsuntivo e consolidamento) corredati, ove previsto, dai pertinenti pareri dell'organo di controllo;
- le convenzioni, i contratti e gli atti di qualsiasi natura, idonei a produrre, anche se in modo indiretto ed eventuale, effetti economico-patrimoniali o finanziari di rilievo;
- gli eventuali atti concernenti la costituzione, la partecipazione e la dismissione di enti, società ed altri organismi di diritto pubblico o privato;

IV – il Collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, farà pervenire, entro quindici giorni dalla loro approvazione, ovvero, entro quindici giorni dalla ricezione della presente determinazione, se già adottati, i verbali delle sedute, nonché le relazioni eventualmente presentate in corso d'esercizio, i dati acquisiti, le raccomandazioni ed i giudizi formulati;

V – la Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport e il Ministero dell'economia e delle finanze comunicheranno, entro trenta giorni dalla loro adozione, provvedimenti e atti rilevanti emessi nell'esercizio dei poteri ad esso spettanti nei confronti dell'Ente.

Alla trasmissione dei documenti di cui ai numeri I, II e III si provvederà attraverso il Sistema informativo del controllo sugli enti, denominato SICE oppure attraverso posta elettronica certificata; con la sola PEC per i provvedimenti di cui al punto IV.

DISPONE

la trasmissione della presente determinazione:

- alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in persona del Presidente *pro tempore*, nonché al Collegio dei revisori, parimenti in persona del Presidente *pro tempore*;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro per lo Sport e i Giovani e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Manda alla Segreteria per i successivi, connessi, adempimenti.

RELATORE
Sabrina Facciorusso
(f.to digitalmente)

PRESIDENTE
Antonello Colosimo
(f.to digitalmente)

depositato in segreteria
DIRIGENTE
Fabio Marani
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI – SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI



CORTE DEI CONTI